



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore **BENEDETTA SIRGIOVANNI**

Seduta del 14/09/2020

### FATTO

Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente contestava la legittimità di una segnalazione a sofferenza effettuata dall'intermediario A e della segnalazione a sofferenza in continuità effettuata dall'intermediario B, entrambe segnalazioni effettuate presso la Centrale dei Rischi dalla Banca d'Italia, per mancanza del requisito sostanziale. Chiedeva pertanto la rettifica della segnalazione, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché il rimborso delle spese legali.

In particolare, il ricorrente rappresentava di essere intestatario di un rapporto di conto corrente radicato presso l'intermediario A, nonché di un finanziamento personale e di una carta di credito *revolving* concessi dal medesimo intermediario.

In data 30 maggio 2017, con lettera datata 17 marzo 2017, il ricorrente riceveva notizia da parte dell'intermediario della sua segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi per un importo di Euro 11.421,00; il giorno successivo, recatosi in filiale, gli veniva comunicato il recesso dell'intermediario da ciascuno dei tre rapporti in essere.

Successivamente, in data 2 novembre 2017, veniva contattato dall'intermediario B, il quale affermava di essere cessionario del credito in questione. Quest'ultimo gli comunicava di aver provveduto a segnalarlo, nuovamente, alla Centrale Rischi.

Il ricorrente deduceva che a causa di tali segnalazioni un diverso intermediario si sarebbe rifiutato di erogargli un finanziamento che gli avrebbe permesso di pagare le prime due



rate del piano di definizione agevolata pattuito con Equitalia s.p.a. (dell'ammontare di Euro 30.282,28), e che, a causa della immediata esigibilità del debito verso Equitalia s.p.a., avrebbe ricevuto un rifiuto di rinegoziazione del mutuo ipotecario intrattenuto presso un altro e diverso intermediario.

L'intermediario A eccepiva che, con riferimento al finanziamento sottoscritto in data 16 dicembre 2010, per un importo di Euro 13.982,80 da rimborsarsi in 84 rate da Euro 219,68 dal 10 gennaio 2011 al 10 dicembre 2017, il ricorrente era incorso in numerosi ritardati e mancati pagamenti. Al fine di venire incontro alle sue difficoltà, gli veniva concesso un periodo di sospensione dei pagamenti da marzo ad agosto 2016, nel quale ripianare l'arretrato pari a sei mensilità mediante un piano di rientro. Il ricorrente non rispettava il piano concordato e interrompeva del tutto i pagamenti rendendosi di fatto irreperibile ai tentativi di contatto telefonico da parte dell'intermediario A.

In data 21 gennaio 2017 l'intermediario A comunicava al cliente tramite raccomandata la decadenza dal beneficio del termine riguardo al finanziamento in questione, nonché la revoca del rapporto di conto corrente. In data 17 marzo 2017 l'intermediario A comunicava la classificazione a sofferenza del rapporto di finanziamento.

L'intermediario B confermava di essere cessionario del credito vantato originariamente nei confronti del ricorrente dall'intermediario A.

Con riferimento alla sussistenza del presupposto sostanziale dell'iscrizione in Centrale Rischi, l'intermediario B affermava di aver riscontrato il requisito della sofferenza intesa come *"l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili"*, ai sensi della Circolare n. 139 dell'11.2.2019 e successive modificazioni. Contribuiva a tale valutazione il fatto che il ricorrente fosse già segnalato in Centrale Rischi da parte dell'intermediario cedente. Inoltre, rileva l'intermediario, il ricorrente risultava debitore anche dell'Agenzia delle entrate per un importo elevato, a riprova della sua perdurante condizione di inadempienza.

Riguardo la domanda risarcitoria del ricorrente, affermava che fosse sprovvista di prova tanto l'effettiva sussistenza di un danno, quanto il nesso di causalità rispetto alla propria segnalazione.

## DIRITTO

Il Collegio osserva che, in conformità alla Circolare 139/1991 (Cap. II, sez. 2, par. 1.5.), costituisce orientamento costante dell'ABF quello secondo il quale, ai fini della segnalazione a sofferenza, l'intermediario è tenuto a operare una valutazione complessiva dell'esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest'ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti (Collegio di Coordinamento, decisione n. 611/2014). Dunque, la "sofferenza" indica una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza. Non si identifica con il mero ritardo nel pagamento del debito o con il volontario inadempimento (*ex multis* Collegio di Roma, decisione n. 1927/2017).

Nel caso di specie, al momento della segnalazione, il ricorrente era inadempiente nei confronti dell'intermediario di un debito pari all'importo di Euro 11.421,00.

Il Collegio osserva che la circostanza che, dopo la segnalazione a sofferenza, avvenuta nel marzo 2017, sia stato concluso, dopo pochi mesi e, in particolare, ad agosto 2017, un piano di rientro di tale debito tra l'intermediario A, tramite un suo mandatario, e il ricorrente è indice che tra le parti, in concomitanza con la segnalazione o subito dopo la



segnalazione, siano intercorse delle trattative finalizzate al raggiungimento di un piano di rientro del debito. Tale fatto è incompatibile con una valutazione di “sofferenza” e costituisce una violazione del canone generale di buona fede e correttezza, in quanto *“le trattative e il loro esito contraddicono quell’attenta valutazione che la banca avrebbe dovuto compiere in ordine ad una situazione finanziaria che, seppur complessa, fosse idonea a pregiudicare definitivamente ogni possibilità di riscossione del credito”* (Collegio di Napoli, n. 2677/2016 e altre). In altri termini la conclusione di un piano di rientro qualche mese successivo alla segnalazione indica che all’epoca della segnalazione la situazione patrimoniale del ricorrente non fosse compromessa e che, quindi, non vi fossero i presupposti per la segnalazione a sofferenza.

Con riferimento alla segnalazione in continuità effettuata dall’intermediario cessionario del credito, il Collegio richiama la Circolare n. 139 del 11 febbraio 1991 (sez. 2, par. 5.6) secondo la quale *“salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza”*. La giurisprudenza dell’Arbitro interpreta questa regola nel senso per cui *“la cessionaria era tenuta a continuare la segnalazione, salvo che vi fossero i presupposti per una diversa classificazione”* (Collegio di Roma, decisione n. 2054/2020).

Nel caso di specie risulta agli atti che il ricorrente abbia adempiuto alle prime tre rate del piano di rientro: la prima rata il 28 agosto 2017, in termini, la seconda rata il 5 ottobre 2017 anziché il 28 settembre 2017, la terza rata il 9 novembre 2017 anziché il 28.10.2017. Ne consegue che non vi fossero i presupposti per una segnalazione in continuità.

Con riferimento alla richiesta del danno patrimoniale, il Collegio rileva che il ricorrente non prova il danno subito né il nesso eziologico tra la segnalazione in Centrale rischi e il danno. Come il Collegio di Coordinamento ha chiarito, ai fini del riconoscimento del danno patrimoniale da mancato accesso al credito, il ricorrente ha l’onere di allegare e provare il pregiudizio subito non sussistendo un danno da segnalazione illegittima *in re ipsa* (cfr. pronuncia n. 1642/2019). Tanto l’inadempimento verso l’Agenzia delle entrate quanto la decadenza dal beneficio disposta da quest’ultima risultano sprovvisti di prova in atti. Riguardo il nesso di causalità tra il danno e le segnalazioni in Centrale Rischi, si nota che l’intermediario interessato alla concessione del credito nel descrivere le ragioni del diniego fa riferimento esclusivamente alle risultanze dei SIC, non a quelle della Centrale Rischi.

Con riferimento al danno non patrimoniale, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento (decisione n. 1642/2019), secondo cui nell’ipotesi di segnalazione sostanzialmente illegittima, *“è nozione di comune esperienza che esse determinino in tutti coloro che possono visionarle il convincimento che il soggetto segnalato non sia un buon pagatore”*.

Considerato anche che dalla visura CRIF versata in atti non emergono ritardi o irregolarità relativamente agli altri finanziamenti pendenti, il Collegio reputa che vi siano gli estremi per riconoscere il danno non patrimoniale, per la cui determinazione ricorre alla liquidazione equitativa che determina in euro 1000,00.

### PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l’illegittimità della segnalazione contestata e dispone che gli intermediari, si attivino per la cancellazione, ove non vi abbiano già provveduto. Dispone altresì che gli intermediari, in solido fra loro, corrispondano alla parte ricorrente la somma



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno liquidato in via equitativa nonché l'importo di euro 250,00 per spese di assistenza professionale. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che gli intermediari, in solido fra loro, corrispondano alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FERNANDO GRECO